



GUARDIA DI FINANZA

REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO VENETO

Campo San Polo, 2128/a – 30125 Venezia Cod. Fisc. 80011020270

Pec: Ve0520000p@pec.gdf.it

**OBBLIGAZIONE PROFESSIONALE PER L'INCARICO DI
PSICOLOGA/TERAPEUTA RESPONSABILE PER LA GESTIONE DI
UNO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO A FAVORE DEL
PERSONALE IN FORZA AL COMANDO REGIONALE VENETO
DELLA GUARDIA DI FINANZA, PRESSO L'INFERMERIA SITA IN
VIA PIAVE 32 MESTRE (VE) – TRIENNIO 2022-2024.**

P r e m e s s a

L'anno 2022, addì 13 del mese di gennaio in Venezia, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che disciplina il conferimento di incarichi di collaborazione a personale esterno delle Amministrazioni, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto, con sede in Venezia, Campo San Polo, 2128/A, codice fiscale 80011020270, rappresentato dal Capo Gestione Amministrativa, Ten. Col. Enzo Digiovanni, domiciliato per la carica presso il Comando suddetto =====

e

la dottoressa Martina Lucarda, nata il 31/07/1981 a Mirano (VE), C.F. LCRMTN81L71F241U, residente, in Via Marzenego 6, 30030 Martellago (VE), iscritta all'Ordine degli Psicologi del Veneto al n. 6413

dal 06/03/2008, partita iva 04137380277.=====

STIPULANO E CONVENGONO

quanto appresso.=====

ARTICOLO 1 - PREMESSA

La premessa fa parte integrante della presente convenzione.=====

ARTICOLO 2 - NATURA DELL'INCARICO E COMPITI

Si dà atto che la dottoressa Martina Lucarda, indicata in premessa, è stata individuata a seguito di procedura comparativa svolta tra varie professioniste regolarmente iscritti all'Albo Professionale degli Psicologi e, pertanto, potrà, a norma di legge, prestare la sua opera libero-professionale per il triennio 2022-2024 presso lo sportello di ascolto psicologico a favore del personale in forza al Comando Regionale Veneto. La professionista, come da dichiarazione sottoscritta, non risulta essere incompatibile con il divieto sancito dall'art. 53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. 165/2001, né essere incorso in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.=====

La Dott.ssa Martina Lucarda, si impegna ad espletare le funzioni di Psicologo-Psicoterapeuta per il Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza di Venezia, presso l'Infermeria Regionale sita in via Piave 32, Mestre (VE). =====

Dovrà, in particolare:=====

a. compiere tutti gli atti professionali richiesti attenendosi alle norme in vigore per la Guardia di Finanza; =====

b. osservare le prescrizioni di carattere generale emanate dal Coman-

do Generale della Guardia di Finanza e/o in merito alle esigenze dell'Ente;=====

c. uniformarsi a tutte le disposizioni tributarie e contributive di legge;

d. far conoscere, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni i periodi di assenza giustificati, che dovranno essere comunicati al Comandante del Reparto T.L.A. Veneto e al Dirigente del Servizio Sanitario;

e. attenersi scrupolosamente ai requisiti di riserbo, riservatezza ed onorabilità connessi con il particolare incarico;=====

f. non svolgere - in senso assoluto - attività che possano essere incompatibili con quelle previste dal servizio da affidare;=====

g. attenersi all'osservanza del Codice deontologico degli Psicologi Italiani;=====

h. acquisire in forma scritta il consenso informato dell'interessato alla consulenza psicologica e al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e registrarne l'accesso secondo appositi modelli predisposti dalla Direzione di Sanità del Comando Generale di Roma e custoditi adeguatamente a cura della professionista;=====

i. rispettare scrupolosamente le direttive emanate dal Comando Generale di Roma della Guardia di Finanza in materia assistenziale, attenendosi e facendo riferimento, per ogni questione di ordine medico, al Direttore della Direzione di Sanità del predetto Comando Generale del Corpo, nonché coordinarsi con il Dirigente del Servizio Sanitario responsabile dell'Infermeria Regionale.=====

ARTICOLO 3 - COMPENSO E PAGAMENTI

La dottoressa Martina Lucarda per la durata triennale dell'incarico ha diritto ad un compenso totale presunto non superiore a €. 31.200,00 (trentunmiladuecento/00), ripartito in quote annue non superiori ad €. 10.400,00 (diecimilaquattrocento/00) - al costo orario aggiudicato pari a € 17,50 (diciassette/50), al lordo delle ritenute d'acconto e di altri oneri fiscali eventualmente a carico del percipiente e in regime di esenzione I.V.A.=====

Il pagamento dei compensi avverrà mensilmente previa emissione di idonea fattura in formato elettronico relativa a tutte le consulenze effettuate nel mese precedente. La fattura dovrà essere emessa entro 15 giorni dal rilascio dell'“ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE” da parte del militare responsabile del servizio, riportando il dettaglio delle ore effettuate. Questo Ente provvederà al pagamento delle fatture elettroniche entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse e salvo ritardi riconducibili all'acquisizione d'ufficio della certificazione

E.N.P.A.P., inerente il regolare versamento dei contributi previdenziali obbligatori da parte dell'affidatario del servizio. Ciascuna fattura in formato elettronico, inoltrata tramite il portale a ciò preposto, dovrà essere intestata e recapitata alla Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto - Ufficio Amministrazione, Campo San Polo 2128/A CAP 30125 Venezia, C.F.: 80011020270 e contenere il CODICE UNIVOCO UFFICIO (C.U.U.) **SOBVGL**. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento. In caso di irregolarità della certificazione E.N.P.A.M. il professionista avrà

cura di comunicare l'avvenuta regolarizzazione, per iscritto, all'Amministrazione.=====

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

Come disposto dall'ART. 11 del Disciplinare di Gara la controparte si impegna, entro i quindici giorni successivi alla stipula della presente obbligazione, a provvedere al deposito cauzionale di € 3.120,00 pari al 10% del valore del contratto, anche mediante polizza fideiussoria.===

ARTICOLO 5 - POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

La controparte ha prodotto copia della polizza professionale, a copertura dei danni scaturenti dall'esercizio della professione, contratto nr. 500216747 "RC terzi e professionale/spese legali", della Compagnia Assicurativa Aillianz SpA=====

ARTICOLO 6 - RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

La professionista è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo che cagioni danni all'Amministrazione, al personale dell'Amministrazione, a terzi o cose di terzi, e si impegna, conseguentemente, al risarcimento dei relativi danni prodotti.=====

Con la sottoscrizione del presente atto, la professionista dichiara di essere in regola con le assicurazioni di legge previste per l'esercizio del proprio incarico di medico e dichiara la propria regolarità contributiva.

L'Amministrazione non risponderà in alcun modo di eventuali inadempienze assicurative, previdenziali e fiscali.=====

ARTICOLO 7 - PENALITÀ

Qualora la controparte risulti inadempiente rispetto qualsiasi previsione

derivante dalla presente obbligazione, l'amministrazione provvederà all'applicazione delle penalità così come previsto dall'art. 6 del Capitolato Tecnico e dall'art. 53 del D.M. 24 Ottobre 2014, n.181.=====

ARTICOLO 8 - DIVIETO DI RINNOVO E PROROGA

La convenzione ha durata dal momento della stipula al 31.12.2024. Non è ammesso il rinnovo del presente accordo, che potrà essere eventualmente prorogato per una mensilità fino al 31 gennaio 2025, al solo fine di poter esperire le procedure volte all'individuazione di un nuovo professionista.=====

ARTICOLO 9 - RECESSO

Il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione, nei seguenti casi:=====

- a. per determinazioni di soppressione/sospensione/interruzione del servizio, disposte dal Comando Generale;=====
- b. per determinazioni di soppressione/trasferimento del Reparto, disposte dal Comando Generale.=====

La professionista può esercitare il diritto di recesso, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2237, co. 3, del Codice civile, con preavviso di novanta giorni.=====

ARTICOLO 10 - NORME SPECIFICHE

La dottoressa Martina Lucarda:=====

- a. non acquisisce il diritto alla corresponsione della 13^a mensilità, né al godimento delle ferie;=====

b. dichiara sotto la sua responsabilità, che le prestazioni anzidette non sono incompatibili con altre attività eventualmente svolte; dichiara altresì che nell'assunzione dell'incarico non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali;=====

ARTICOLO 11 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

L'espletamento delle attività oggetto della presente obbligazione comporta, per le parti, la conoscenza e l'utilizzo di dati personali riguardanti le parti stesse. A questi effetti, le parti si impegnano ad utilizzare tali dati nel pieno rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 101/2018 e dalle successive modifiche ed integrazioni. La libera professionista ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione.=====

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.=====

ARTICOLO 12 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

La controparte, unitamente ai suoi dipendenti, si obbliga a non divulgare

alcuna notizia concernente l'attività svolta dall'Amministrazione e le informazioni di cui dovesse venire in possesso in ogni modo. In caso di inadempimento l'Amministrazione avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto. A questi effetti le parti si impegnano ad utilizzare tali dati nel pieno rispetto degli obblighi previsti dal D.L.vo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalle successive modifiche ed integrazioni.=====

ARTICOLO 13 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali, di registrazione (in caso d'uso) e di bollo, si intendono a carico del professionista. =====

ARTICOLO 14 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie insorte tra l'Amministrazione e il professionista viene stabilita la competenza del Foro di Venezia.=====

ARTICOLO 15 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione valgono le norme contenute nel D.Lgs. 50/2016, nel "Capitolato Generale d'Oneri per la Guardia di Finanza", approvato con Decreto Ministeriale del 24.10.2014, n.181, nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di Gara pubblicati sul sito www.gdf.gov.it, che il contraente dichiara di ben conoscere e accettare integralmente e che, pur non allegate al presente atto, devono considerarsi parte integrante della presente obbligazione. =====

LA PROFESSIONISTA IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(dott.ssa Martina Lucarda) (Ten. Col. Enzo Digiovanni)